



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONIDA MONTANARI"  
Via Cesare Battisti, 14 -00040 Rocca di Papa (Roma)  
Tel: 06/9499928  
www.icmontanariroccadipapa.edu.it  
Codice Fiscale 84002620585 – Codice Ministeriale RMIC8AQ00N  
e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it



A tutto il personale  
Al sito Web

## Circolare n.2/2021

**OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19, (c.d. Green pass) per tutto il personale scolastico.**

In applicazione del [Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111](#) "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", si comunica quanto segue:

Dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass)** di cui [all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021](#). La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

### Rilascio certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

### Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - [circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021](#) - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

### Controllo certificazione verde e certificati di esenzione

Il Dirigente Scolastico, ed il personale dallo stesso incaricato, hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19*.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.





ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONIDA MONTANARI"  
Via Cesare Battisti, 14 -00040 Rocca di Papa (Roma)  
Tel: 06/9499928  
www.icmontanariroccadipapa.edu.it  
Codice Fiscale 84002620585 – Codice Ministeriale RMIC8AQ00N  
e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it



Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Con circolare del Ministro dell'istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata" e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html) .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.

Si allega, con invito di presa visione, PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE (Euservice).

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pierangela Ronzani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, C.2 del D.Lgs. n.39/93

